

CIRCOLARE N. 7/2017

Pordenone, 25 gennaio 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

MODIFICA E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACE

La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), attraverso il comma 550, interviene per modificare e razionalizzare la disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica), ossia la previsione introdotta dal D.L. 201/2011 a favore delle società e delle imprese che si capitalizzano.

Le modifiche apportate sono numerose, molte delle quali piuttosto tecniche, che riguardano casi particolari (tra le altre, il riporto dell'eccedenza ACE in caso di operazioni di fusione ovvero la deducibilità delle sopravvenienze passive, in presenza di ACE, a seguito di concordato).

Si segnalano però, in particolare, le seguenti due:

- la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e
- l'equiparazione anche per società di persone e ditte individuali del meccanismo di calcolo del beneficio previsto per le società di capitali.

Si tratta, in entrambi i casi, di interventi che riducono significativamente la portata del beneficio.

La disciplina ACE

Con l'articolo 1, D.L. 201/2011 venne introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato alle imprese il cui capitale proprio risultasse incrementato mediante:

- conferimenti in denaro (comprese le rinunce a finanziamenti) e
- accantonamenti di utili a riserva.

Tale regime agevolato consiste in una deduzione dal reddito delle società commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio: in altre parole, viene incentivato chi apporta risorse alla società (o comunque non le asporta tramite distribuzioni di utili), permettendo una maggiore solidità patrimoniale.

Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale era fissato al 3%; per potenziare gli effetti della deduzione ACE l'articolo 1, commi 137 e 138, L. 147/2013, aveva previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%.

La riduzione della misura del beneficio

A dispetto dei precedenti interventi finalizzati a incrementare la portata dell'agevolazione al fine di incentivare la capitalizzazione delle società, il presente intervento opera in senso diametralmente opposto

(la giustificazione della relazione illustrativa è basata sulla riduzione dei tassi di interessi mediamente praticati sul mercato):

- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7%;
- mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata transitoriamente al 2,3%.

Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria

La disciplina previgente dell'ACE permette anche alle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria di beneficiare dell'agevolazione, ma per questi soggetti sono stabilite delle regole eccezionalmente (e in alcuni casi anche eccessivamente) convenienti.

Il decreto attuativo del 14 marzo 2012 affermò che, per tali soggetti, l'agevolazione si doveva calcolare assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

Il beneficio, molto superiore a quello delle società di capitali, è evidente: nel patrimonio netto vi possono infatti essere poste che non sono un rafforzamento recente del patrimonio della società, ma al contrario potrebbero essere apporti o utili maturati anche molti anni addietro. Anzi, paradossalmente, ad esempio, una società di persone che dovesse aver ridotto il proprio patrimonio, potrebbe ottenere comunque un'agevolazione.

Con la legge di bilancio 2017 viene prevista l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria secondo le regole previste per le società di capitali, quindi verificando l'effettivo rafforzamento patrimoniale verificatosi dal 31 dicembre 2010 in poi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti